

Il regime fiscale dei titoli di SPV di cartolarizzazione non italiana

Maggio 2011

L'Agenzia delle Entrate, con la recentissima risoluzione 3 maggio 2011, n. 53/E ha risposto ad un interpello che chiedeva di conoscere il trattamento fiscale dei titoli emessi da una SPV costituita ai sensi della legge lussemburghese sulla cartolarizzazione e destinati a investitori italiani.

Il trattamento fiscale dei titoli di cartolarizzazione emessi da SPV italiana

L'articolo 6 della legge n. 130/1999 assimila i titoli emessi dalle società cessionarie dei crediti nell'ambito di cartolarizzazioni disciplinate dal diritto italiano alle obbligazioni emesse da società per azioni con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani, anche ai fini della applicazione del d.lgs. 239/1996.

Il d.lgs. 239/1996 disciplina il trattamento fiscale degli interessi e altri proventi delle c.d. obbligazioni dei grandi emittenti, prevedendo l'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50% nei confronti dei soggetti nettisti.

La disciplina del d.lgs. 239/1996 si applica anche alle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti.

Da qui l'interrogativo se la disciplina in questione e, dunque, l'imposta sostitutiva siano applicabili ai titoli emessi da SPV di cartolarizzazione non residenti.

Il trattamento fiscale dei titoli di cartolarizzazione emessi da SPV estera: la risposta della Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente risposta: *“qualora le operazioni di cartolarizzazione ... siano di fatto realizzate secondo le modalità delineate dalla normativa nazionale, ai proventi dei titoli obbligazionari emessi dalla SPV lussemburghese di pertinenza di soggetti residenti in Italia si renderà applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 con l'aliquota del 12,50% se i titoli hanno una scadenza pari o superiore a 18 mesi ovvero con l'aliquota del 27 per cento se i titoli hanno una scadenza inferiore a 18 mesi?”.*

Qualora, invece, *“l'operazione di cartolarizzazione realizzata all'estero non sia in linea con la normativa italiana di cui alla legge n. 130/1999”*, ai proventi dei titoli emessi dalla SPV lussemburghese, precisa l'Agenzia, si applicherà la disciplina dei titoli atipici ex d.l. 512/1983 che prevede una ritenuta del 27%.

Secondo tale interpretazione non sembra doversi guardare solo alle caratteristiche dei titoli emessi dalla SPV di diritto estero, per determinarne l'assimilazione ai titoli emessi da una SPV *ex lege* 130/1999, ma più in generale alle caratteristiche della operazione di cartolarizzazione realizzata all'estero.

Conclusioni

Ogniqualevolta siano offerti sul mercato italiano titoli emessi da una SPV costituita ai sensi di una legge diversa dalla legge 130/1999, gli interessi e altri proventi percepiti dall'investitore italiano saranno assoggettati al regime dell'imposta sostitutiva (12,50% o 27% a seconda della durata del titolo) se il titolo e, più in generale, l'operazione di cartolarizzazione sarà qualificabile "*in linea con la normativa italiana di cui alla legge 130*"; saranno assoggettati alla disciplina dei titoli atipici (ritenuta del 27%), in caso contrario.

Tali conclusioni, sebbene coerenti con le previsioni normative, possono lasciare spazio ad incertezze interpretative in merito ai requisiti che consentono di assimilare le operazioni di cartolarizzazione realizzate all'estero alle operazioni di cartolarizzazione *ex* legge 130/1999.

* * *

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com